

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2749}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSO, ALOISIO, ARLACCHI, AYALA, BARGONE, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BATTAFARANO, BEEBE TARANTELLI, BERTOTTI, BIRICOTTI, BOFARDI, BOGI, BONFIETTI, BONGIORNO, BONITO, BONSAI, BRACCI MARINAI, BRACCO, BRUNALE, CALZOLAIO, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CANESI, CARLESIMO, CARLI, CENNAMO, CESETTI, CHIAVACCI, COCCI, COMMISSO, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE ANGELIS, DE BIASE GAIOTTI, DEL GAUDIO, DE JULIO, DI LELLO FINUOLI, DI ROSA, DI STASI, DORIGO, DUCA, FERRANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORESTIERE, FRAGALÀ, GALLETTI, GAMBALE, GERARDINI, GIACCO, GIARDIELLO, GILBERTI, GIULIETTI, GORI, GRASSI, GRIGNAFFINI, GUERZONI, HÜLLWECK, INCORVAIA, INNOCENTI, JERVOLINO RUSSO, LA CERRA, LA SAPONARA, LOMBARDO, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, LUCA, LUMIA, MANCA, MANGANELLI, MANZINI, MARIANI, NADIA MASINI, MATTARELLA, MATTINA, MATTIOLI, MELANDRI, MIGNONE, MOLINARO, MONTECCHI, MONTICONE, MUSSI, NARDINI, NAVARRA, NOVELLI, PAGGINI, PAISSAN, PARISI, PECORARO SCANIO, PERABONI, PEZZELLA, PEZZONI, PIACENTINO, PORCARI, POZZA TASCA, PULCINI, RAFFAELLI, REALE, ANTONIO RIZZO, RODEGHIERO, ROTUNDO, SAIA, SALES, SANDRONE, SAONARA, SARACENI, SBARBATI, SCERMINO, SCHETTINO, SCIACCA, SCOTTO DI LUZIO, SCOZZARI, SERVODIO, SETTIMI, SITRA, SORIERO, STAMPA, STANISCI, SUPERCHI, TANZARELLA, TAURINO, TORRE, TURRONI, UCCHIELLI, VANNONI, VENDOLA, VIGNALI, VIGNERI, VIGNI, VIVIANI, VOCCOLI, VOZZA, ZEN

Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'introduzione di nuove norme a sostegno dei testimoni di gravi eventi criminosi

Presentata il 22 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni si è venuta configurando una nuova « categoria » di cittadini che grazie alla loro collaborazione con l'autorità giudiziaria hanno consentito di conseguire significativi risultati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata: i testimoni di gravi eventi criminosi.

Al 31 maggio 1995 il servizio centrale di protezione ne censiva settanta. Al di là del numero si tratta di soggetti che esprimono un alto valore simbolico.

Sono cittadini normalmente inseriti nella vita economica e sociale della propria comunità, che non hanno mai compiuto alcun atto criminoso, del tutto incensurati e che decidono di rendere testimonianza di un fatto criminoso cui assistono o di cui sono vittime collaborando nell'azione di contrasto giudiziario.

Alcune storie esemplificano la comprensione della questione.

Nino Miceli era un commerciante di Gela, titolare di una avviata concessionaria di auto, dove viveva con la sua famiglia (moglie e due figli). Come tantissimi commercianti di Gela, Miceli subiva le richieste estorsive delle famiglie mafiose fino a quando decide di denunciare il *racket*. La sua collaborazione è assai impegnativa e consente di conseguire risultati straordinari che portano gli inquirenti a istruire un procedimento penale a carico di numerosi mafiosi di Gela.

A seguito di questa collaborazione, nel settembre del 1992 le autorità di polizia locale sollecitano il trasferimento in località segreta del nucleo familiare di Miceli. Moglie e figli vivranno da quel momento lontani dal marito e dal padre. Nel novembre del 1992 sempre a Gela viene ucciso il commerciante Gaetano Giordano (ed i pentiti dichiarano che l'obiettivo doveva essere Miceli che nel frattempo però era tutelato da scorta).

Nel maggio del 1994 dopo la sua deposizione, resa in tribunale per ben sei udienze, raggiunge la famiglia e con loro vive in « località protetta », sotto la tutela del servizio centrale di protezione.

Per evidenti ragioni di sicurezza, conseguenti all'elevato livello della sua esposizione personale, non poteva più vivere a Gela e non poteva più lavorare nella sua azienda, adesso, definitivamente, chiusa.

Piero Nava era un rappresentante di commercio che una mattina del settembre del 1991, sulla strada per incontrare un cliente, si trova ad assistere all'omicidio del giudice agrigentino Rosario Livatino. Non ha alcuna esitazione nel rendere alle autorità la sua testimonianza, grazie alla quale, in poco tempo, vengono individuati i *killer* del giovane giudice.

È uno dei rarissimi casi in cui si ha un testimone oculare di un grave delitto di mafia.

Nava prosegue la sua collaborazione in tutte le sedi del procedimento giudiziario, rendendo possibile la condanna dei mafiosi.

Da quella mattina del 1991 la vita di Nava e della sua famiglia viene stravolta: deve lasciare la sua casa ed il suo lavoro, e affrontare gravi disagi economici e affettivi in località sconosciute.

Nonostante l'alto prezzo pagato, Miceli e Nava sono due cittadini che non hanno alcuna esitazione nel dire che rifarebbero daccapo ciò che hanno fatto. Così come Matteo e Giuseppe, i due ragazzi della Parrocchia di San Gaetano di Brancaccio a Palermo, testimoni di un delitto di mafia.

Queste storie, con quelle degli altri testimoni, perlopiù sconosciuti, appartengono a tutta la comunità. Lo Stato non può non farsene carico fino in fondo. Non è solo un problema di solidarietà. È qualcosa di più: riguarda la credibilità dello

Stato nella lotta alla mafia. Perché uno Stato che non riesce a « chiudere » queste storie, che non consente di ricostruire una vita « normale » a queste famiglie, non potrà mai vincere la mafia.

Se si dovessero quantificare i risultati ottenuti per effetto di queste collaborazioni è del tutto evidente che essi sono immensi, a fronte del risparmio dell'attività investigativa in termini di uomini e mezzi, indagini che alle volte durano mesi e anni senza raggiungere il medesimo risultato.

Il problema vero è però un altro. L'eccezionalità del testimone deriva da una consolidata consuetudine all'omertà in larghe aree del Paese.

Interesse primario dello Stato è quello di riuscire a sollecitare le più ampie collaborazioni di cittadini. È del tutto evidente, allora, che ciò è facilitato nel momento in cui si riesce a garantire un futuro certo a chi collabora.

Quando le storie dei testimoni, come Nava, come Miceli, come Matteo e Giuseppe, restano sospese per lungo tempo generando frustrazioni ed insofferenze, sarà sempre più difficile che altri percorrano una strada che appare come un salto nel buio.

Attualmente ai testimoni si applicano le norme vigenti per i collaboratori di giustizia, e pertanto sono accomunati a quei soggetti che dopo aver militato in organiz-

zazioni mafiose ed aver compiuto gravi delitti decidono di collaborare con l'autorità giudiziaria.

La normativa principale rivolta ai « pentiti » non è in grado di soddisfare le esigenze diverse dei testimoni. In una recente audizione innanzi alla « Commissione Antimafia » il direttore del servizio centrale di protezione ha richiamato la difficoltà di applicare a questi casi « una normativa che ha come principale finalità quella di garantire ai collaboratori la massima sicurezza anche attraverso l'adozione di adeguate misure assistenziali, ma che non prende in considerazione la necessità di fornire un serio ristoro per le perdite sofferte o per i mancati guadagni ». Del resto, nel caso dei testimoni non può operare una norma premiale, trattandosi più semplicemente di un risarcimento che lo Stato offre a cittadini coraggiosi e onesti.

Una nuova norma adeguata ai casi dei testimoni deve prevedere:

- a) la distinzione della posizione dei « testimoni » da quella dei « pentiti »;
- b) la garanzia di un livello di reddito ed una prospettiva di vita almeno analoga a quella che il testimone godeva all'inizio della collaborazione.

Per rispondere a queste due esigenze viene presentata la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Sono considerati testimoni le persone informate sui fatti o parti lese in procedimenti penali per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale e che non abbiano concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ».

ART. 2.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2-bis, dell'articolo 9 la commissione centrale di cui al comma 3 del presente articolo delibera le misure di assistenza provvedendo a garantire, sulla base della documentazione raccolta, almeno il medesimo tenore di vita del nucleo familiare dall'inizio della collaborazione.

3-ter. La commissione centrale nei confronti dei testimoni di cui al comma 2-bis dell'articolo 9, deve agevolare il reinserimento nel sistema economico o quando ciò non è possibile garantire un vitalizio secondo quanto stabilito dal comma 3-bis.

3-quater. La commissione concorda con l'interessato le forme, i modi, l'importo necessario, per consentire l'avvio di una nuova attività economica, nei limiti di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. Per le finalità di cui ai commi precedenti si istituisce un apposito fondo gestito dalla commissione di cui al comma 2 ».

ART. 3.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Le persone di cui al comma 2-bis dell'articolo 9, non sono soggette agli obblighi di cui al presente articolo.

2-ter. Dopo l'elargizione di cui all'articolo 10, le persone interessate sono sciolte dai vincoli dello speciale programma di protezione ».

ART. 4.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge il servizio centrale di protezione di cui al presente articolo istituisce apposito servizio ».

